

STATUTO

VILLAGGIO DEL FANCIULLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA CINQUANTASEI
MARTIRI 79

Numero REA: RA - 214018

Codice fiscale: 02574920399

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.16729 di fascicolo

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE e DURATA

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE LEGALE

Ai sensi della Legge 381/1991 è costituita, con sede legale nel Comune di Ravenna, la Società Cooperativa Sociale denominata "**Villaggio del Fanciullo - Società Cooperativa Sociale - Onlus**", siglabile anche in "**Villaggio del Fanciullo – COOP. SOC.**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPI SOCIALI, SCOPO MUTUALISTICO e OGGETTO SOCIALE

ART. 3

SCOPI SOCIALI

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale, attraverso il seguente scopo plurimo:

- 1) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- 2) gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al punto precedente.

A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate relative ai precedenti punti 1) e 2).

ART. 4

SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata delle proprie attività sociali, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i Soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo il Socio lavoratore stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa può aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo italiano ed europeo.

ART. 5

OGGETTO SOCIALE

Per realizzare gli scopi sociali e mutualistici la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento – in forma diretta, in appalto e/o in convenzione con Enti Pubblici e Privati - di iniziative ed attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e/o educative - anche mediante l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi residenziali o semi-residenziali, temporanei o permanenti - volte a soddisfare i bisogni fisici, psichici di minori, anche stranieri, persone anziane, persone inferme o handicappate, tossico-dipendenti, dimessi da istituti di pena o di correzione, dimessi da ospedali psichiatrici, alcolisti e, in generale, di persone in condizioni di svantaggio psico-fisico, di insufficienza economica e/o di emarginazione sociale. Inoltre, come naturale opportunità lavorativa a favore delle persone svantaggiate assistite, anche attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.

In particolare, la cooperativa si prefigge di:

1. promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri) e soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" del mercato;
2. promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre);
3. promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne);
4. promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri);
5. educare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri) mediante attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;
6. gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le

4 di 27

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>e. programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;</p> <p>f. programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi simili, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;</p> <p>g. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;</p> <p>h. programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.;</p> <p>i. programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;</p> <p>j. programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole materne;</p> <p>k. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;</p> <p>l. programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;</p> <p>m. programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;</p> <p>n. realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;</p> <p>o. programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali;</p> <p>p. la lavorazione, conservazione, trasformazione e l'alienazione di prodotti agricoli e loro derivati;</p> <p>q. gestire, in forma diretta o indiretta, spacci, negozi o punti vendita comunque denominati, per la commercializzazione dei propri prodotti agricoli;</p> <p>r. esplicitare tutte le attività e funzioni derivanti dall'applicazione di normative comunitarie e nazionali volte alla disciplina, tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli;</p> | |
|--|---|--|

- s. prestazioni ed attività sociali di servizio, volte allo sviluppo di abilità e capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili alla collettività locale, svolte attraverso l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura;
- t. prestazioni di servizi di affiancamento e supporto a terapie mediche, psicologiche e riabilitative per il miglioramento delle condizioni di salute e delle capacità sociali, emotive e cognitive dei soggetti beneficiari delle prestazioni;
- u. progetti finalizzati all'educazione ambientale ed alimentare, alla salvaguardia delle biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, e/o il possesso di qualifiche professionali.

Inoltre la Cooperativa per il raggiungimento del proprio scopo sociale richiederà le autorizzazioni necessarie per gli specifici settori di attività nei quali opera, nel rispetto delle relative norme di riferimento.

Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.; potrà richiedere ed utilizzare contributi e finanziamenti disposti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà concorrere al finanziamento e allo sviluppo del movimento cooperativo sociale, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o anche soltanto utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 e successive modificazioni; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti previsti.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai Soci, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali e all'attuazione dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART. 6
SOCI COOPERATORI

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori anzitutto le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori vale a dire persone fisiche i quali, per la capacità effettiva di lavoro, le attitudini personali e la specializzazione professionale maturate nei settori di attività di cui all'oggetto sociale, possano partecipare direttamente alle iniziative e alle attività dell'impresa sociale e cooperare attivamente al suo esercizio e al suo sviluppo, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere l'idoneità fisica necessaria per le attività da svolgere;
- 2) osservare, nello svolgimento delle attività sociali e nei rapporti con gli altri Soci e con i terzi, il massimo rispetto della dignità della persona umana, degli scopi sociali e dei principi ispiratori della Cooperativa.

Nell'ambito del perseguimento degli scopi di cui all'art. 3, punto 2), possono essere soci lavoratori anche le persone svantaggiate di cui alla l. 381/1991, art. 4, c. 1. Per altro, tali lavoratori, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della cooperativa, sono soci della cooperativa compatibilmente con il loro stato soggettivo. La suddetta percentuale va calcolata in rapporto al solo personale impiegato nelle attività di cui alla l. 381/1991, art. 1, c. 1, lett. b).

b) Soci volontari persone fisiche i quali prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) osservare, nello svolgimento delle attività sociali e nei rapporti con gli altri Soci e con i terzi, il massimo rispetto della dignità della persona umana, degli scopi sociali e dei principi ispiratori della Cooperativa;
- 2) essere promotori e custodi dei valori che animano la Cooperativa.

Ai sensi della Legge n. 381/1991 il numero dei Soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei Soci della Cooperativa. I Soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Inoltre possono essere soci cooperatori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la motivata valutazione dell'Organo amministrativo, esercitano direttamente o indirettamente attività di impresa che si trovino in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

ART. 7

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

Ai sensi dell'art. 2527 comma 3° del Codice Civile la Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci lavoratori i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo e alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nella Cooperativa stessa, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale, in ogni caso, non potrà superare un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo Soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto che

intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

I nuovi soci lavoratori vengono ammessi nella categoria speciale dei Soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Nel periodo di appartenenza alla categoria speciale il socio viene valutato nella sua attitudine professionale e di inserimento nella Cooperativa, e ciò attraverso l'osservazione della sua capacità di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, delle relazioni instaurate con personale, ospiti e familiari delle strutture in cui opera, della sua idoneità a partecipare in modo proficuo ai lavori della cooperativa.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

L'Organo amministrativo può decidere di ammettere direttamente l'aspirante socio cooperatore nella categoria ordinaria, o abbreviare o omettere il periodo di appartenenza alla categoria speciale, nelle seguenti ipotesi:

a) rispetto a coloro che sono già stati soci della Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dall'esclusione;

b) rispetto a coloro i quali, a giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione della propria precedente comprovata attività professionale o delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge, dall'art. 12 del presente Statuto nonché nei seguenti casi:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione sia tecnica che morale;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza o il contrasto con i principi comportamentali e morali fondanti la cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio cooperatore dev'essere comunicato all'interessato e annotato senza ritardo nel libro dei Soci a cura dell'Organo amministrativo.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 30 anche in misura inferiore rispetto ai Soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai Soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 8

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come Socio della Cooperativa dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio e codice fiscale del richiedente, numero di telefono e/o cellulare, eventuale fax e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) la effettiva attività svolta, la condizione professionale, le specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai Regolamenti interni;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di Soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni, anche future, legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 46 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la sede legale, la forma giuridica, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione, il codice fiscale e la partita IVA;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi sociali e mutualistici nonché con la natura, i requisiti e le esigenze delle attività e dei servizi che costituiscono l'oggetto sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata senza ritardo nel libro dei Soci a cura dell'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto al richiedente entro sessanta giorni dalla relativa deliberazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva alla comunicazione del diniego.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio l'Organo amministrativo illustra succintamente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

ART. 9

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;

c.1) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa;

d.1) all'osservanza del segreto professionale e della privacy sia degli altri Soci che degli assistiti e dei terzi in generale;

e.1) ad eseguire prestazioni di lavoro di carattere straordinario, nei limiti stabiliti dalla legge.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d.1) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto dagli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello

risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da inviare alla Cooperativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

ART. 11

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.) e, fatto salvo quanto previsto per la categoria dei Soci sovventori o detentori di strumenti finanziari partecipativi, può recedere dalla Cooperativa il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso delle persone giuridiche è libero ed hanno diritto di recesso trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata con lettera raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla data del ricevimento.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne senza ritardo comunicazione al Socio il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dagli artt. 46 e seguenti del presente Statuto.

Il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Dello stesso viene fatta senza ritardo annotazione nel libro dei Soci.

ART. 12

ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'esclusione dalla Cooperativa può essere deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che, se socio lavoratore, non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di scioglimento o risoluzione del rapporto di lavoro previsto nel C.C.N.L. di riferimento, e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla

legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di trenta giorni per l'adempimento, non provveda al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento delle altre somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria attività lavorativa presso privati, imprese private o pubbliche senza la preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che, danneggi materialmente o moralmente la Cooperativa o che fomenti dissidi o disordini di qualunque natura tra i Soci;

g) che tenga un comportamento contrario ai principi etici e sociali che ispirano la Cooperativa;

h) che sia reiteratamente inosservante rispetto i doveri di formazione tecnica e morale organizzati o promossi dalla Cooperativa o dagli enti con la quale essa collabora;

i) che, danneggi materialmente o moralmente le persone assistite o i loro familiari o che fomenti disordini verso di essi;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

m) che non osservi il segreto professionale o non rispetti la privacy degli altri Soci, degli assistiti e dei terzi in generale;

n) che non rispetti reiteratamente i rapporti gerarchici e di subordinazione all'interno della Cooperativa, salvo in ogni caso il ricorso al Collegio arbitrale a tutela di eventuali diritti ai sensi degli artt. 46 e segg.ti dello Statuto;

o) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale.

Il socio lavoratore, infine, potrà essere escluso quando il rapporto di lavoro con la Cooperativa venga a cessare per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 46 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

In ogni caso lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro in corso con la Cooperativa nonché dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione

ART. 13

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO E DI ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono

demandate alla decisione del Collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

RIMBORSO DELLE AZIONI

I Soci receduti od esclusi dalla Cooperativa hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni sociali interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 29 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, è diventato operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento, salvo diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, ai sensi dell'art. 2535 c.c., Il comma, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di cui al primo comma.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del Socio i suoi eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli artt. 14 e 16.

A tal fine gli eredi o i legatari dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza del Socio deceduto, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto al rimborso.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 16

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni sociali in favore dei Soci receduti o esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni sociali per le quali non venga richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento interno

della Cooperativa.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni sociali, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti ricevuti, il credito vantato nei confronti del Socio e derivante da penali, ove previste in apposito regolamento interno, da risarcimento danni o da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il diritto della Cooperativa nei confronti dei Soci receduti o esclusi per il pagamento dei conferimenti non versati si prescrive in un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti definitivi.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
ART. 17

EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

ART. 18
CONFERIMENTO/APPORTO E IMPUTAZIONE DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

ART. 19
DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI DEI POSSESSORI DI
STRUMENTI FINANZIARI

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna

assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, hanno diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione

ART. 20

TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 21

RECESSO DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ART. 22

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa sia persone fisiche sia persone giuridiche quali Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

L'ammissione del socio Sovventore è deliberata dall'Organo amministrativo, secondo le disposizioni relative all'ammissione dei soci Cooperatori, in quanto compatibili.

ART. 23

CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei Sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 27, comma primo, lettera a) punto 2, del presente Statuto.

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

ART. 24

ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il Socio potrà vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

ART. 25

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della

precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione e del collocamento dei titoli.

ART. 26

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci Sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente Statuto, ai Sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 27

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Ciascun socio deve sottoscrivere almeno 10 (dieci) azioni. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

ART. 28

VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata,

fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza che vi sia stata alcuna comunicazione, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio Cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ART. 29

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità tutta.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 30

RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei Soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze economiche di esercizio dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari ivi comprese le azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, tenendo comunque conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) il tempo di permanenza nella Cooperativa;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII

ORGANI

ART. 31

ORGANI SOCIETARI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ART. 32

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o in altro luogo, purché sempre nel Comune di Ravenna), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali la lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta, il fax o l'e-mail, espressamente comunicati dai Soci ed annotati nel libro dei Soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai sensi dell'art. 2374 c.c., qualora i soci intervenuti che raggiungano un terzo del capitale rappresentato in assemblea dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione e ne facciano richiesta, l'assemblea deve essere rinviata a nuova data, entro il termine di 5

(cinque) giorni. Tale richiesta non può essere esercitata più di una volta per lo stesso oggetto di deliberazione.

ART. 33

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili eventualmente prodotti e ripartisce i ristorni;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente Titolo V;
- 3) delibera sulla emissione di strumenti finanziari;
- 4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni su proposta dell'Organo Amministrativo;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo reputi necessario, oppure su richiesta del Collegio Sindacale, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge o del presente Statuto, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

ART. 34

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o

rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 35.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 35

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero di voti spettanti a ciascuno; deve inoltre indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei Soci astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su eventuale richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Nel caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario devono essere svolte dal Notaio.

Per le votazioni si procederà normalmente in modo palese col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ART. 36

VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci sovventori si applica il precedente art. 25.

Per i possessori di strumenti finanziari si applica il precedente art. 19.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e che non sia

Amministratore o Sindaco della Cooperativa, nel rispetto di quanto disposto, e qui non derogato, dall'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun Socio cooperatore non può rappresentare più di due Soci.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

ART. 37

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente, e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

All'inizio dei suoi lavori essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ART. 38

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i Soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche. Per la prima volta tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'Atto costitutivo della Cooperativa e possono essere scelti anche fra non Soci. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e cessano dal mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Per la prima volta tali cariche sono nominate nell'Atto costitutivo della Cooperativa.

ART. 39

COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge dall'Assemblea e dallo Statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci stessi - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' fra i compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 40

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne facciano domanda almeno un terzo degli Amministratori o il Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail da far pervenire agli Amministratore e ai Sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma da far pervenire almeno un giorno prima.

Nel caso di inerzia od impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal VicePresidente, nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Qualora la convocazione sia stata richiesta dal Collegio Sindacale, per la validità dell'adunanza dovrà essere presente anche la maggioranza dei componenti dello stesso.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si possono svolgere anche per tele-conferenza o audio-video-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e che il Presidente possa constatare e proclamare i risultati della votazione.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e vengono quindi annotate, a cura del Segretario, nel libro delle deliberazioni.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Il Presidente cura che alle deliberazioni sia data pronta ed integrale esecuzione.

Al Consiglio possono essere invitati, con facoltà di consulenza, professionisti esterni, anche in via permanente.

ART. 41

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile,

purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, non ricorrendo tuttavia l'approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere, nel frattempo, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 42

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Salvo che per la prima volta nell'Atto costitutivo della Cooperativa, spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle loro mansioni a favore della Cooperativa.

ART. 43

RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA COOPERATIVA

E CONFERIMENTO DI PROCURE

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha anche la facoltà, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, di nominare avvocati nelle liti passive e attive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nell'ambito e nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali, specificandone con deliberazione compiti e poteri qualora non siano già individuati nel Regolamento interno della Cooperativa. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 44

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti

dall'Assemblea, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e cessano dal loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al collegio sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 45

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 46

CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 47, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie che insorgano tra i soci, o tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando oggetto di controversia sia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa, formulata con atto separato, è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente, formulata con atto separato.

ART. 47

NOMINA DEGLI ARBITRI E PROCEDIMENTO ARBITRALE

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

ART. 48

ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci motivatamente presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 49

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA COOPERATIVA

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e il relativo compenso.

ART. 50

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori,

eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 29 lett. c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 29, lett. c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 51

REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

Salvo che per i regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione nominato nell'Atto costitutivo della Cooperativa, i regolamenti vanno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 52

PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 53

RINVIO

Per quanto non previsto o derogato dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo Codice si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to Belletti Giuseppe Paolo

F.to Sergio Fariselli

F.to Fenati Mattia

F.to Giovanni Gagliardi

F.to Lamonaca Patrizio

F.to Matteo Melandri

F.to Luisa Irene Maria Ventura

F.to Fabrizio Martelli

F.to Giuseppe Romeo Notaio